

TESSERAMENTO 2013

Per rinnovare l'iscrizione potete rivolgervi ai nostri sportelli o tramite c/c Postale n° 12489332 intestato a Federconsumatori F.V.G.
Rinnovo iscrizione per il 2013: € 15,00
Rinnovo iscrizione triennale 2013-14-15: € 40,00

L'iscrizione dà diritto a:

- Ricevere il nostro periodico regionale "CITTADINO CONSUMATORE"
- Consulenza e assistenza di base gratuite per tutta la durata dell'iscrizione, in tutti i nostri sportelli della regione
- Assistenza legale a costi ridotti e convenienti
- Materiale informativo sulla tutela del consumatore e alla rivista nazionale mensile ROBIN (da ritirare presso i nostri sportelli)
- Consulenza ON-LINE
- Partecipare alla vita democratica dell'Associazione
- Beneficiare dei servizi convenzionati dell'Associazione.

Se avete già provveduto all'iscrizione per l'anno 2013, non tenete conto del presente invito.

Alcune nostre guide
 disponibili presso gli sportelli Federconsumatori



Federconsumatori Friuli Venezia Giulia

Iscritta all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 5 della Legge regionale 16/2004 (DECRETO N° 2489/COM)

Sede regionale: Borgo Aquileia 3/b - 33057 Palmanova (UD)
 tel. 0432 935548 - fax 0432 1632084 fcnuovo@libero.it www.federconsumatori-fvg.it

FEDERCONSUMATORI FVG: I RESPONSABILI SETTORE PER SETTORE

Responsabile regionale	Edo Billa	fcnuevo@libero.it
Responsabile prov. Gorizia	Silvia Padovani	federgo@libero.it
Responsabile prov. Pordenone	Gianfranco Tamburini	federconsumatoripn@gmail.com
Responsabile prov. Trieste	Angelo D'Adamo	federconsumatori.ts@virgilio.it
Responsabile prov. Udine	Wanni Ferrari	federcud@tin.it
Resp. organizzazione e amministr.	Marco Missio	marcomissio@libero.it
Coordinatrice consulta giuridica	Barbara Puschiassis	consultagiuridicafvg@libero.it
Resp. risparmio e assicurazioni	Marco Valent	valentmarco@yahoo.it
Responsabile sanità	Margherita D'Este	federsalute@libero.it
Responsabile telefonia	Raffaella Bizzozero	telefonaria.fvg@libero.it
Responsabile energia	Erica Cuccu	erica.cuccu@libero.it
Responsabile trasporti	Angelo D'Adamo	federconsumatori.ts@virgilio.it
Esperto tecnico finanziario	Gianni Zorzi	mail@giannizorzi.it



Sportelli polifunzionali

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
TRIESTE Via Matteotti, 3 tel. 040.773190 fax 040.9772002	10.30-12.30	16.30 - 19.00	16.30-19.00	10.30-12.30	16.30-19.00	10.30-12.30
TRIESTE Melara, via L. Pasteur, 3/B tel. e fax 040.911211				16.00-18.00		
MUGGIA Palazzina Caliterna			16.30-19.00			
DUINO AURISINA Casa della Pietra "Igo Gruden" Aurisina 158				17.30-19.30		
UDINE Via Torino, 64 tel. 0432.45673 fax 0432.1632088	15.00-19.00	15.00-19.00	10.00-12.00 15.00-19.00	15.00-19.00	10.00-12.00 15.00-19.00	10.00-12.00
CAMINO AL TAGLIAMENTO c/o Municipio					10.00-12.00	
CERVIGNANO DEL FRIULI Via Caiù, 1/B tel. e fax 0431.34322					10.00-12.00	
CIVIDALE P. G. Cesare, 15 tel. 0432.734116					15.00-16.30 (II e IV del mese)	
GEMONA Via Campagnola, 15 tel. 0432.980891 fax 0432.790432				11.00-13.00		
LATISANA Centro polifunz. v. Gaspari tel. 0431.516617 fax 0431.516636				15.00-17.00		
PALMANOVA Borgo Aquileia 3/B tel. 0432.935548 fax 0432.1632084	10.00-12.00	16.00-18.00		16.00-18.00		
PAVIA DI UDINE c/o Municipio tel. 0432.646111				16.00-18.00		
S. DANIELE D. FR. V.le Trento e Trieste, 32 tel. e fax 0432.954775				14.30-16.30		
S. GIORGIO DI NOGARO c/o Municipio tel. 0431.620101				10.00-12.00		
TARCENTO Via Angeli, 2 tel. 0432.783848					10.00-12.00	
TOLMEZZO Via Carducci, 18 tel. 0433.2839		14.30-16.30				
TRICESIMO c/o Municipio tel. 0432.855411				10.00-12.00		
VILLA SANTINA c/o Municipio, p.terra tel 0433.74040 solo orario uff.		10.00-12.00				
PORDENONE Via San Valentino, 30 tel. e fax 0434.247175		15.00-18.00	10.00-12.00 15.00-18.00	15.00-18.00		
MANIAGO Via Umberto I, 33 tel. e fax 0427.730043	15.30-17.30					
SACILE Via Carli, 6 tel. 0434.781333				9.30-11.30		
SAN VITO AL TAGL. c/o Municipio tel. 0434 842914, fax 0434 522880					9.00-11.00	
GORIZIA Via Baiamonti, 22 tel. e fax 0481.534801	16.00-18.00			9.30-11.30		
MONFALCONE Via Valentinis, 84 tel. e fax 0481.790434	16.00-18.00			9.30-11.30		
GRADISCA D'ISONZO P.za Unità, 14 tel. e fax 0481.961328		10.00-12.00			16.00-18.00	
CORMONS Via Matteotti, 47 tel. 0481.61670		10.00-12.00				

Sportelli energia elettrica e gas

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
UDINE sede Federconsum. V. Torino, 64 tel. 0432.45673 fax 0432.1632088	15.00-19.00	15.00-19.00	15.00-19.00	15.00-19.00	15.00-19.00	
PORDENONE Via San Valentino, 30 tel e fax 0434.247175			10.00-12.00			

Sportelli sanità

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
UDINE P.le S. Maria d. Misericordia, 11 tel. 0432.554258		17.00-19.00			10.30-12.30	
UDINE sede Federconsum. Via Torino, 64 tel. 0432.45673 fax 0432.1632088	16.00-17.00					
CODROIPO c/o Ente di assistenza Daniele Moro tel. 0432.909321			17.00-19.00			
GEMONA c/o Ospedale Civile tel. 0432.989315					18.00-20.00	
PALMANOVA c/o Ospedale Civile piano terra sala assoc. tel. 0432.921281	10.00-12.00					
TOLMEZZO c/o Osp. Nuovo V. G. Morgagni, 18 1° piano stanza n. 6 (ex Pediatria)		9.00 - 11.00				
GORIZIA Via Baiamonti, 22 tel e fax 0481.534801	16.00-18.00			9.30-11.30		
PORDENONE Via San Valentino, 30 tel e fax 0434.247175			16.00-18.00			
TRIESTE Via Matteotti, 3 tel 040.773190 - fax 040.9772002				10.30-12.30		

cittadino consumatore

Periodico della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia

Direttore responsabile: Patrizia Artico

www.cittadinoconsumatore.it n. 40 gennaio-febbraio 2013


Trimestrale - Iscrizione reg. Tribunale di Udine n° 31 del 27.7.2005
 EDITORE: Federconsumatori Fvg - Borgo Aquileia 3/b - 33057 Palmanova (UD) - NUMERO DI ISCRIZIONE AL ROC: 22802
 REDAZIONE: Cronaca Fvg - Via Malignani 8 - 33100 Udine - STAMPA: Centro Servizi Editoriali - Grignano di Zocco (VI)
 Poste Italiane s.p.a. Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, NE/UD - contiene i.r.



**FEDERCONSUMATORI,
 NUOVA SEDE A PORDENONE**

La nuova struttura in via San Valentino, 20/A

Per poter offrire sempre migliori servizi di tutela e assistenza ai consumatori e per meglio dotare la Federconsumatori dei necessari mezzi, al fine di rappresentare più adeguatamente i cittadini, dopo molto impegno da parte dei volontari è con grande soddisfazione che possiamo annunciare di poter disporre anche a Pordenone di una



sede adeguata e indipendente per la nostra associazione. Con questo risultato si è realizzato un altro importante passo verso gli obiettivi posti dal Congresso della Federconsumatori del Friuli Venezia Giulia e cioè di dotare tutte le strutture provinciali e regionale di una propria sede idonea e autonoma. Infatti dopo la realizzazione delle sedi del regionale, di Udine, di Trieste e questa di Pordenone, possiamo darci l'obiettivo di avere una nostra sede anche nella provincia di Gorizia, raggiungendo così l'impegno assunto nei confronti degli iscritti e di tutti i cittadini della nostra regione.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA NUOVA SEDE DI PORDENONE A PARTIRE DAL 18 MARZO P.V.


Giorno	Orario	Nota
Martedì	15:00 - 18:00	
Mercoledì	10:00 - 12:00 15:00 - 18:00	sportello energia
Giovedì	15:00 - 18:00	

Martedì 26 marzo alle ore 12.00 alla presenza del vicepresidente nazionale di Federconsumatori Francesco Avallone verrà inaugurata la nuova sede.

Chiamata comunemente moneta elettronica, il sistema di pagamento attraverso le carte di debito, di credito, prepagate è ormai entrato nella vita comune delle persone. Questa importante innovazione, resa possibile dall'avvento dell'era digitale e dalla comunicazione via web, ha ridotto e gradualmente quasi eliminerà l'uso del contante nelle transazioni. Praticamente con la moneta elettronica il valore di scambio non passa più attraverso le banconote o le monete messe in circolazione e garantite dalle Banche Centrali, ma con semplici numeri dare-avere inviati e registrati per i singoli utenti sui computer delle banche.

Per informare, approfondire, valutare le potenzialità e i possibili rischi nell'uso della moneta elettronica abbiamo pubblicato la guida VEDIAMO LE CARTE allegata a questo numero del Cittadino Consumatore.

VEDIAMO LE CARTE
 guida all'uso della moneta elettronica



Polizze dormienti: è possibile riscuotere le somme che parevano perdute

Finalmente oggi possiamo dare una buona notizia frutto di una grande battaglia per i diritti dei consumatori, fortemente rivendicati in questi anni anche dalle associazioni dei consumatori tra le quali, in primis, Federconsumatori. Adesso si attende la pubblicazione del bando per il rimborso delle somme maturate e non riconosciute dagli intermediari assicurativi relative alle polizze andate in prescrizione tra il 2006 e il 29 ottobre 2008 a seguito della sciagurata norma del 2008. A tale impegno il Mise farà fronte con parte delle sanzioni comminate dall'Aantitrust. Informiamo che per gli aventi diritto c'è tempo fino al 15 aprile 2013 per presentare la relativa richiesta per ottenere il frutto dei propri risparmi o di quelli dei familiari defunti. Il dato relativo ai consumatori che si sono visti coinvolti nella vicenda non sono noti ma ai nostri sportelli territoriali del Friuli Vene-

zia Giulia centinaia sono i casi denunciati dal 2008 ad oggi. Si confida che i 7,6 milioni di euro disponibili con questo bando siano sufficienti per rimborsare tutti i soggetti coinvolti. Nel caso in cui dopo l'espletamento di questo bando dovessero rimanere risorse disponibili il Ministero procederà con altri successivi avvisi. Le polizze dormienti che determineranno la possibilità per il titolare di accedere al predetto fondo sono quelle il cui evento o scadenza della polizza, che determinavano il diritto a riscuotere il capitale assicurato, è intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006 con prescrizione maturata comunque anteriormente al 29 ottobre 2008. Invitiamo, pertanto, tutti gli interessati a rivolgersi ai nostri sportelli presenti su tutto il territorio regionale.

Barbara Puschiass

Rinnova l'adesione alla FEDERCONSUMATORI nel 2013!

Il danno da emotrasfusioni

Si stima che circa settemila cittadini, tra gli anni '60 e '80, abbiano contratto malattie gravissime come l'Aids, l'epatite B e l'epatite C, a causa di somministrazioni di sangue o suoi derivati oppure di vaccinazioni obbligatorie, effettuate presso le strutture sanitarie senza che il Ministero della Salute avesse all'epoca adottato i necessari controlli. Come possono tutelarsi questi soggetti, le cui vite sono state compromesse in maniera irreversibile a causa delle mancate verifiche sul sangue trasfuso?

Innanzitutto, all'inizio degli anni '90, quando emerge il dramma del danno da emotrasfusioni, il legislatore è intervenuto con la legge n. 210/1992, prevedendo la possibilità di richiedere un indennizzo. Tuttavia, il percorso per ottenere tale indennizzo è lungo e complesso: i soggetti danneggiati o i loro eredi devono presentare all'Azienda sanitaria locale (Asl) di appartenenza la relativa domanda, indirizzata al Ministero della Salute. A questo punto interviene la valutazione della Commissione Medico-Ospedaliera: la Commissione giudica, in particolare, la sussistenza del "nesso di causalità", ossia definirà se, effettivamente, la malattia è stata causata dalla trasfusione o dalla vaccinazione. Se il parere della Commissione è negativo, la persona interessata può presentare un ricorso al Ministero della Salute entro il brevissimo termine di trenta giorni.

Il cittadino, oltre che per ottenere l'indennizzo, può agire anche per il risarcimento del danno. Numerose sentenze hanno infatti confermato come la domanda di indennizzo (che consiste in un assegno, la cui misura è calcolata in base alla gravità dei danni subiti, reversibile per quindici anni) non precluda la possibilità di richiedere anche il risarcimento del danno al Ministero della Salute. Particolare attenzione tuttavia deve essere prestata, tanto per la domanda di indennizzo quanto per quella volta a ottenere il risarcimento, ai termini di prescrizione, ossia ai termini entro i quali le richieste possono essere efficacemente presentate.

Vista dunque la necessità di agire tempestivamente e la lunga durata di un simile iter, gli operatori specializzati in materia sanitaria attendono presso gli sportelli Federconsumatori tutti coloro i quali volessero avere maggiori informazioni o chiarimenti su questa tanto complessa, quanto delicata tematica. Assieme valuteremo la possibilità di ottenere un aiuto economico concreto e un risarcimento a favore di persone che già devono affrontare, ogni giorno, la lotta contro le gravi e invalidanti malattie contratte.

Margherita D'Este



IN EVIDENZA

Novità per la manutenzione delle caldaie

In febbraio 2013 il governo ha approvato un decreto che rinnova la disciplina concernente i controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori. Opportunamente si è mantenuto l'obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, mentre sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità. Per la cadenza dei controlli, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall'installatore o, in mancanza di questo, dal libretto del fabbricante, si applicano i termini della tabella sottostante, che possono essere così riassunti: i controlli per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kilowatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l'impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.



CALDAIE			
Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	A combustibile liquido o solido	10 < P < 100	ogni 2 anni
		P ≤ 100	ogni anno
	A gas, metano o GPL	10 < P < 100	ogni 4 anni
		P ≤ 100	ogni 2 anni

Novità importanti anche per quanto concerne le ispezioni, che nella nostra regione sono affidate a enti o società di proprietà pubblica. Nel nuovo regolamento si stabilisce che "l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione". Quindi le ispezioni cesseranno, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio: a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

Ricordiamo che, oltre all'effettuazione dei controlli, è obbligatorio pagare periodicamente il ticket, ossia la quota individuale che serve a finanziare le ispezioni. Normalmente il pagamento si esegue al tecnico che effettua il controllo. Solo per chi ha regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi l'eventuale ispezione all'impianto avviene senza costi.

Per maggiori informazioni o chiarimenti vi invitiamo a rivolgervi ai nostri sportelli.

Acquisti on line tra privati

Al giorno d'oggi su internet esistono varie piattaforme, cioè siti, che favoriscono gli scambi commerciali non solo fra aziende e consumatori ma anche fra consumatori tout court. In tali siti si possono acquistare i prodotti più disparati: elettrodomestici piccoli e grandi, abitazioni, articoli di abbigliamento, accessori, mobili, e tanti altri oggetti.

In questi siti bisogna fare attenzione a chi è la controparte. È importante, infatti, ricordare che gli acquisti tra consumatori non sono disciplinati dal nostro Codice del Consumo; quindi se acquistiamo da un privato cittadino non si applicano le relative tutele quali il diritto di recesso o la garanzia, nemmeno se l'acquisto è fatto attraverso l'intermediazione di un sito commerciale.

Diversamente, se il venditore è un negoziante, le norme del Codice del Consumo trovano applicazione.

Consigliamo anche di controllare i feedback del venditore, cioè i giudizi che gli acquirenti ne hanno dato sull'affidabilità, la velocità, etc. Evitare anche di fornire dati sensibili, codice fiscale, numero di conto corrente ecc. Diffidare anche dei prodotti venduti a prezzo eccessivamente basso, perché a volte si tratta di prodotti falsificati di cui in Italia è vietata la vendita. Invitiamo, infine, tutti coloro che si trovassero coinvolti in brutte avventure a rivolgersi ai nostri sportelli per trovare tutela, nonché indicazioni su come comportarsi.

Maria Rosaria Santoro

Puoi sostenere la tutela dei consumatori anche con la dichiarazione dei redditi
Destina il 5 per mille alla FEDERCONSUMATORI



Con la dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5xmille per la tutela dei consumatori. Basta scrivere il codice fiscale **97060650583** della Federconsumatori nella casella: sostegno del volontariato, delle associazioni di promozione sociale, dell'apposito modulo del 730, del modello UNICO o del CUD e apporre una firma.

NON COSTA NIENTE !!!

Il numero di codice fiscale **97060650583** è riportato anche sulla tessera

Phishing e altre truffe on line



Negli ultimi tempi stanno purtroppo assumendo sempre più rilevanza le truffe effettuate con modalità online. Sempre più spesso infatti chi naviga su internet riceve email di ogni tipo che cercano di carpire i dati personali degli utenti al fine di prosciugare eventuali carte di credito o conti correnti bancari. In particolare una tecnica che si sta diffondendo con frequenza allarmante è quella del cd. phishing, un comportamento attraverso il quale vengono rubati i dati sensibili dei truffati e che può avere conseguenze penali per i colpevoli. Molto spesso gli ignari consumatori si vedono recapitare email che apparentemente provengono da istituti bancari o, frequentemente, da Poste Italiane. In queste comunicazioni si viene avvertiti che il nostro conto corrente o la nostra carta di credito è stata oggetto di accessi non autorizzati oppure che la scadenza si sta avvicinando e si viene invitati ad aprire un link che rimanda alla pagina dell'istituto di credito o delle poste. Se in questa pagina, ovviamente falsa ma ingannevole perché assolutamente uguale a quella vera, vengono inserite le nostre credenziali, queste cadranno nelle mani dei truffatori con esiti facilmente immaginabili. Per difendersi da queste pratiche sono necessari piccoli accorgimenti che possono evitarci gravi danni: innanzitutto

è bene prestare attenzione se il mittente non risulta essere un familiare (es. è sospetta una mail di Banca Intesa quando non ho nessun rapporto con tale istituto) o se nella mail sospetta compare il nostro nome e cognome. Se è presente solamente la dicitura "gentile cliente" oppure "gentile utente" o simili intestazioni molto probabilmente la comunicazione sarà falsa e non vi resta altro da fare che cestinarla. Un altro espediente per evitare di incappare in queste truffe è controllare l'indirizzo del mittente; tale indirizzo può infatti a prima vista comparire corretto ma esaminando con attenzione si può facilmente comprendere la non autenticità del messaggio (per es. qslxin@poste.it non è sicuramente un indirizzo riconducibile a Poste Italiane). Inoltre bisogna assolutamente evitare di aprire eventuali allegati, poiché possono contenere virus o software pericoloso. Infine: mai accedere al sito della banca/posta attraverso un link posto nella mail, poiché si tratta sicuramente di una truffa; infatti nelle comunicazioni autentiche tutte le banche e la posta non mettono un link alla pagina, ma vi invitano ad accedere al sito autonomamente.

Andrea Guadagnini

BREVI a cura di Lino Crisafulli

INSIDIE STRADALI

Ad alcuni di noi o a qualche nostro parente o conoscente è accaduto di infortunarsi a causa di insidie sulle strade comunali (tombini e grate mal messi, pavimentazione sconnessa, buche ecc.), oppure di aver subito danni fisici e no, in altri ambienti e situazioni; la casistica è evidentemente molto ampia. A questo proposito vanno ricordati due articoli del codice civile:

- il 2051 che recita "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito",
- il 2043 che recita "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Tali articoli sembrano dire le stesse cose, ma dalla lettura delle innumerevoli sentenze in merito, si è constatato che alcuni giudici applicano il primo articolo per condannare il proprietario della strada, configurandosi a suo carico una sorta di responsabilità oggettiva. Altri giudici applicano il secondo articolo per rigettare la domanda del danneggiato, nei casi in cui l'insidia poteva essere rilevata.

In altri casi i giudici hanno ritenuto, anche in presenza di insidie di dimensioni rilevanti, di applicare l'art. 2051 ma riducendo al 50% il risarcimento, in quanto sussistente un concorso di colpa da parte del danneggiato.

Quindi attenzione a dove mettete i piedi!

INFORTUNI IN AREA PEDONALE

La Cassazione, con sentenza del 20/9/2011, ha stabilito che il Comune non è responsabile degli incidenti all'interno della zona pedonale se l'ha regolarmente transennata.

Il ricorso era stato presentato da un pedone che era stato investito da un ciclista (rimasto sconosciuto) in zona pedonale. Appellandosi all'art. 2051 del codice civile il danneggiato aveva chiesto il risarcimento dei danni al Comune. La Corte ha ritenuto che poiché il Comune aveva posto in essere tutti i dispositivi (transenne) per delimitare la zona pedonale e per sorvegliarla (con vigili urbani), nell'evento specifico si configurava un "caso fortuito" che sollevava da responsabilità il Comune. Questa sentenza sta a confermare una

volta di più quanto siano sottili, nelle vertenze giudiziarie, i confini tra la ragione ed il torto.

COMPENSI AI LIBERI PROFESSIONISTI

Con Decreto Ministero Giustizia n. 140 del 20/07/2012 sono state fissate nuove modalità di liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali. Cosa cambia per il cittadino-consumatore? Nel caso in cui volesse avvalersi dell'opera di un libero professionista (avvocato, commercialista ecc.), dovrà premurarsi di farsi rilasciare dallo stesso un preventivo di spesa scritto, il più possibile esauriente e preciso, sulla base del quale verrà alla fine liquidata la parcella.

SENTENZA SU SANITÀ

Con la sentenza n. 40824 del 17 ottobre 2012 la Cassazione ha confermato la condanna a carico di un dottore il quale, dopo aver eseguito l'operazione chirurgica, invitava il paziente a tornare nel suo studio professionale privato per effettuare visite post-operatorie intra moenia.

Per i giudici l'uomo è colpevole di abuso d'ufficio, in quanto il degente aveva regolarmente pagato il ticket per ottenere la prestazione sanitaria, e aveva diritto a vedere concluso l'intervento nella sua sede naturale, quella ospedaliera: ma il medico non lo aveva neanche informato di questa possibilità. Sosteneva, invece, che fossero necessari controlli successivi e ulteriori presso il suo studio, facendosi pagare una consistente cifra per ogni visita, e arrecando con tale comportamento un danno anche alla struttura ospedaliera.

Infatti, come precisano i giudici di legittimità, il contratto d'opera che regola il rapporto fra paziente e struttura ospedaliera ha per oggetto l'esito chirurgico nella sua globalità, senza la necessità di ricorrere all'ambulatorio privato del primario; ed è interesse dello stesso nosocomio, rispetto all'esecuzione del contratto, che la prestazione terapeutica risulti adempiuta nella sua globalità, quindi con le visite post-operatorie che possono essere effettuate anche da soggetti diversi da chi ha eseguito l'operazione. Col pagamento del ticket il paziente non è tenuto a pagare altro, neanche le visite di controllo, e omettere questa informazione da parte del chirurgo è reato.



Ministero dello Sviluppo Economico

Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento 2010 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico

